

COMUNE DI SANTA MARINELLA
DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE (SAI) DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (E DEI LORO FAMILIARI) BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (PER IL PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2022).

C.I.G.: 8663565800 CUP: D51B21000300001

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO	2
ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - QUADRO DI RIFERIMENTO	2
ART. 3 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
ART. 4 - VALORE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. 5 – PROROGA ED OPZIONI	4
ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE	4
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	4
ART. 8 - CESSIONE E SUBAPPALTO	6
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA	8
ART. 11 – AVVALIMENTO	10
ART. 12 - VERIFICA DEI REQUISITI TRAMITE SISTEMA AVCPASS	10
ART. 13- SOPRALLUOGO	10
ART. 14 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA	10
ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
ART. 17 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	15
ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	15
ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	18
ART. 20 - APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
ART. 21 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	19
ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E ADEMPIMENTI DITTA AGGIUDICATARIA	19
ART. 23 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	22
ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI	22

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Comune di SANTA MARINELLA Sede Legale: Via Cicerone, 25 – 00058 Santa Marinella (RM);

Telefono: 0766 -671699; 671611; 671600; 671627

Indirizzo internet: www.santamarinella.rm.gov.it,

PEC: protocollosantamarinella@postecert.it;

codice partita IVA Comune Santa Marinella: 01142111002;

codice fiscale Comune Santa Marinella: 02963250580;

codice NUTS: ITE43;

codice CIG: 8663565800;

codice CUP: D51B21000300001

Responsabile Unico del Procedimento – RUP – Dott.ssa Marisa Mulargia

Il bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto ed i documenti complementari sono resi disponibili per l'accesso libero, diretto e completo al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesantamarinella accessibile dalla home page del sito istituzionale del comune di anta Marinella www.comune.santamarinella.rm.it

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione - ha pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27/08/2016, il Decreto del 10/08/2016 “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)” modificato con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 04.12.2019.

Dall’anno 2011 il Comune di Santa Marinella è Ente promotore di un progetto di accoglienza aderente alla rete SAI/SIPROIMI ed autorizzato dal Ministero dell’Interno per n. 46 posti categorie “ordinari”.

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 05.12.2019 il Comune di Santa Marinella ha confermato l’adesione e l’interesse alla prosecuzione delle attività del progetto SAI/SIPROIMI per il triennio 2020/2022. I servizi di cui al presente capitolato sono stati affidati ad un Ente attuatore sino al 31.12.2020. Il Comune ha poi chiesto al Ministero dell’Interno l’autorizzazione alla sospensione delle attività che è stata concessa, per un periodo temporale di massimo mesi 6, a decorrere dal 01.01.2021.

Il Ministro dell’Interno, con circolare del 10 agosto 2020, ha autorizzato la prosecuzione del progetto da parte di questo Comune sino al 31.12.2022 assegnando, per il biennio 2021/2022, la somma di € 668.242,00 annui (confermando l’accoglienza di n. 46 posti categoria “ordinari”).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25.02.2021 il Responsabile del settore “Servizi socio-assistenziali” rettificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.03.2021 è stato

incaricato di porre in essere tutti gli atti per l'espletamento di una procedura aperta per l'individuazione di un ente attuatore al quale affidare la gestione e l'organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SAI/SIPROIMI) per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2022.

In relazione a quanto sopra riportato il Comune indice una procedura aperta per l'individuazione di un ente attuatore al quale affidare la gestione e l'organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SAI/SIPROIMI)

ART. 3 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti esclusivamente scritti da inoltrare entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (TRE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante piattaforma di e-procurement reperibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesantamarinella.

Per l'utilizzo di detta piattaforma di e-procurement, tramite la quale dovranno essere trasmessi gli eventuali chiarimenti, si rimanda all'art. 10 del disciplinare telematico di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati.

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura hanno l'obbligo di visionare il sito del Comune fino al giorno della scadenza del termine per la presentazione delle domande e delle proposte progettuali per conoscere eventuali chiarimenti e/o informazioni integrative fornite dalla Stazione Appaltante.

Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura verificare la pubblicazione dei chiarimenti. Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della Stazione Appaltante, costituiranno chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti.

ART. 4 - VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e scadenza al 31 dicembre 2022.

L'affidamento del Servizio SAI/SIPROIMI da parte del Comune ad un Ente gestore è subordinato al finanziamento, da parte del Ministero dell'Interno, del Progetto, sulla base della domanda di prosecuzione trasmessa dal Comune nei modi e nei termini stabiliti dal D.M. 18/11/2019.

Con Circolare del Ministro dell'Interno del 10/08/2020 prot. n. 16288 il Comune di Santa Marinella è stato ammesso alla prosecuzione dei Servizi SAI/SIPROIMI per il biennio 01.01.2021/31.12.2022 per un importo annuo di € 668.242,00.

Considerata la sospensione delle attività autorizzata dal Ministero dell'Interno per un periodo massimo di mesi 6, il contributo assegnato è stimato in € 1.002.363,00 per tutto il periodo di durata del Progetto (01/07/2021 – 31/12/2022) Il contributo del Ministero è da intendersi comprensivo di tutti i costi, compreso il Revisore indipendente, le spese per la gara, il contributo ANAC e l'IVA se dovuta ed ogni altra voce di spesa ammessa dal Manuale di rendicontazione SPRAR.

L'importo stimato per il presente appalto, al netto delle spese che dovrà sostenere direttamente il Comune, è di € 810,645,90 (senza IVA) per l'intera durata del periodo di affidamento (complessivi 18 mesi dal 01.07.2021 al 31.12.2022).

Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto.

Il Ministero dell'Interno ha specificato espressamente che l'utilizzo dell'importo ottenuto dalle eventuali economie che si dovessero verificare in conseguenza del diverso regime fiscale degli enti attuatori, potrebbe avvenire utilizzando la previsione contenuta nel codice dei contratti ai fini dell'esercizio della facoltà per gli enti locali di affidamento dei servizi cd. complementari; tali servizi dovranno essere individuati compiutamente negli atti di gara (ai sensi degli articoli 63 e 106), indicando specificatamente i servizi complementari cui dedicare l'eventuale economia di gara, anche in relazione al relativo valore economico; le attività proposte devono essere coerenti con il progetto originario e già finanziato, non costituendo modifica al progetto originario che, anzi, dovrà risultare valorizzato.

A tal scopo, il Comune di Santa Marinella intende prevedere l'utilizzo delle economie di gara che dovessero verificarsi in caso di diverso regime fiscale degli enti attuatori affidatari (quindi con applicazione di un'aliquota di imposta pari al 5% anziché il 22% come da Piano Finanziario Preventivo - PFP), indicando quali possibili servizi complementari da affidare successivamente all'aggiudicazione e cui dedicare l'economia di gara i seguenti aggregati di spesa da modello ministeriale:

Codice	Descrizione spesa
D	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari

ART. 5 – PROROGA ED OPZIONI

Al termine del periodo iniziale di durata del contratto, la stazione appaltante - qualora il Ministero dell'Interno ammetta la prosecuzione del servizio di cui è titolare il Comune di Santa Marinella e lo rifinanzi - si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, di negoziare con l'aggiudicatario la ripetizione del servizio per ulteriori 18 mesi qualora i risultati dell'appalto siano stati soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto.

In caso di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del presente contratto potrà essere prorogata (c.d. proroga tecnica – art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016) limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto attuatore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un

efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE

Gli alloggi ed i locali utilizzati devono essere ubicati sul territorio del Comune di Santa Marinella.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare all'affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

È vietato al concorrente che partecipa all'affidamento in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;

È vietato al concorrente che partecipa all'affidamento in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto al soggetto attuatore di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale – art. 80 del D.Lgs 50/2016:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

(In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Requisiti di capacità tecnica – art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e artt.10 e 36 D.M. 18 novembre 2019. I soggetti che intendono partecipare alla gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.M. 18 novembre 2019, devono possedere:

1. Una pluriennale e consecutiva esperienza (almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio) nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale per conto di Enti Pubblici aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata SPRAR, comprovata da attività e servizi svolti, al momento della partecipazione alla procedura di gara. La mancanza di tale requisito comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del bando;
3. Presenza di personale specializzato, da impegnare nel progetto, in possesso dei relativi titoli di studio come indicato nell'art. 13 "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE" del Capitolato Tecnico;
4. Insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara come previste all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), L. 190/2012.

Per le cooperative sociali ex legge 381/1991 e relativi consorzi:

5. regolare iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della presente selezione, precisando i dati dell'iscrizione l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

Per le associazioni/ organizzazioni di volontariato:

5. iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge n. 266/91 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;

Per gli enti e le Associazioni di promozione sociale Legge 383/2000:

5. regolare iscrizione ad uno dei registri previsti dalla legge ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;

Per le fondazioni di cui all'art. 2 D.P.C.M. 30/03/201:

5. gli statuti o gli atti costitutivi devono contemplare finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione e devono essere abilitati all'esercizio delle prestazioni in oggetto, tramite iscrizione in appositi registri;

Nel caso i soggetti proponenti siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi oggetto della presente procedura.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale, tutti i partecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza (almeno 2 anni consecutivi negli ultimi 5 anni) nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale, tutti i partecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza (almeno 2 anni consecutivi negli ultimi 5 anni) nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.

È data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente

all'ammissione al finanziamento del progetto, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

Il concorrente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva in relazione a tutte le circostanze che ricorrono, concernenti i Requisiti di Partecipazione in considerazione della forma con cui l'impresa intende partecipare (raggruppamento, consorzio, ecc.). Detto obbligo potrà essere assolto tramite compilazione del modello - Allegato 3 – "Dichiarazioni".

Requisiti di capacità economico - finanziaria – art. 83 lett. b) del D.Lgs 50/2016

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria.

1. Idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria operante negli stati membri della CEE (gli attestati dovranno obbligatoriamente essere allegati al DGUE), ovvero lettera di affidabilità con la quale gli istituti di credito attestino di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'operatore economico, garantendo la solidità dello stesso. Tali referenze dovranno essere rilasciate in data successiva alla pubblicazione del bando;

In caso di ATI o di raggruppamento di associazioni l'attestazione dovrà essere posseduta da tutti i componenti.

2. Aver realizzato un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, nel corso dell'ultimo triennio 2018/2020 per un importo complessivo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). In caso di R.T.I., il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto in percentuale maggioritaria (almeno il 40%) dalla capogruppo e per almeno il 20% dalle mandanti.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 16.212,92 (2% del prezzo base dell'appalto) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Conto Corrente della Tesoreria Comunale: IT 27 T 03069 39042 100000046018;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del Codice degli Appalti, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016, può ricorrere all'avvalimento dei requisiti nei limiti e secondo le modalità imposte dallo stesso codice.

ART. 12 - VERIFICA DEI REQUISITI TRAMITE SISTEMA AVCPASS

Con riferimento alle disposizioni emanate da ANAC il possesso dei requisiti di carattere generale

avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione (ANAC). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali con le forme ordinarie.

ART. 13- SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo. Si rimanda all'Art. 15 “Strutture di accoglienza” del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno mediante piattaforma telematica accessibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesantamarinella. La redazione dell'offerta dovrà avvenire secondo la procedura del sistema di eProcurement il cui utilizzo è dettagliato dal Disciplinare Telematico di Gara.

Nella sezione “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” i concorrenti dovranno inserire:

1. la Domanda di partecipazione come da modello Allegato 1;
2. il DGUE (anche di eventuali mandanti e ausiliarie), come da modello Allegato 2;
3. Dichiarazioni integrative afferenti i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica ed economico finanziaria, come da modello Allegato 3;
4. il Passoe;
5. Garanzia Provvisoria di cui all'art. 10 del presente disciplinare;
6. Copia del Capitolato Speciale d'Appalto firmato digitalmente per avvenuta presa visione e conseguente accettazione;
7. Copia del presente disciplinare di gara firmato digitalmente per avvenuta presa visione e conseguente accettazione;
8. MODELLO F23 - Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972);
9. ATTESTAZIONE comprovante il versamento della "tassa sulle gare" pari a € 80,00 da effettuarsi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni operative in vigore stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

Solo per i soggetti associati la documentazione amministrativa dovrà essere così implementata:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

1. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del

soggetto designato quale capofila.

2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica):

1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi la percentuale di servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica):

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
2. dichiarazione che indichi la percentuale del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- (in caso di RTI costituito) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- (in caso di RTI costituendo) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Nella sezione OFFERTA TECNICA i concorrenti dovranno inserire:

1. Modello - Allegato 4 "Offerta tecnica". L'offerta tecnica deve contenere le caratteristiche del servizio secondo le indicazioni previste dal capitolato speciale d'appalto. La relazione tecnica dovrà essere redatta in 14 facciate complessive, escluse copertina ed indice, carattere ARIAL 12. Le pagine dovranno essere numerate progressivamente e facciate ulteriori a quelle previste non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
2. Modello - Allegato 5 "Scheda strutture di accoglienza". L'impegno da parte dell'aggiudicatario, ad avere la disponibilità delle abitazioni, che dovrà essere dichiarato al momento della presentazione del progetto, sottoscritto dal legale rappresentante, attraverso il modello - Allegato 5 "Scheda strutture di accoglienza" - di cui al D.M. del 18 novembre 2019 - con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'aggiudicatario dovrà avere al momento dell'inizio dell'attività la disponibilità giuridica, titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto, di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di 46 richiedenti/titolari di protezione internazionale del progetto territoriale del Comune. In mancanza di tale disponibilità decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione Appaltante potrà procedere all'assegnazione della realizzazione del progetto approvato dal Ministero, secondo la graduatoria di merito.
3. Modello - Allegato 6 "elenco delle figure professionali del personale da impiegare nel progetto". Il concorrente dovrà completare la dichiarazione, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, con il nome collegato alla relativa qualifica professionale delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. Tale personale sarà impiegato per l'attuazione del progetto di cui al capitolato speciale d'appalto. Dovranno obbligatoriamente, essere allegati allo stesso modello i curricula di tutte le figure professionali previste nell'art.13 del capitolato stesso.

Nella sezione OFFERTA ECONOMICA i concorrenti dovranno inserire:

1. Modello - Allegato 7 "accettazione piano finanziario preventivo". Il concorrente dovrà dichiarare di accettare l'importo fisso, a totale carico del Comune, di € 810.645,90 e il relativo piano finanziario preventivo allegato, quale parte integrante, al Capitolato Speciale di Appalto per l'espletamento del servizio di accoglienza integrata (SAI/SIPROIMI) a

favore di titolari di protezione internazionale per la durata dell'intero periodo di appalto (01.07.2021/31.12.2022);

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità al Capitolato e a quanto indicato nell'Offerta tecnica.

ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica ed ogni altro documento integrativo, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme all'originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la firma digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola una sola firma digitale anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte con firma digitale:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica (ad eccezione di specifici documenti allegati alla relazione progettuale che la Commissione ritiene di poter richiedere nel rispetto dei requisiti sottoelencati) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a CINQUE giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 17 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In ottemperanza della Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 (attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266), i concorrenti sono tenuti a versare, a favore dell'ANAC – con le modalità ed i termini di cui all'art. 3 della succitata delibera – un contributo di € 80,00 (ottanta/00)

ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con attribuzione, da parte della Commissione tecnica appositamente costituita, di punti 100,00/100,00 calcolati, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, solo sull'elemento qualità, in considerazione del costo fisso del progetto totalmente finanziato e non riducibile.

L'offerta sarà valutata sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi da attribuire all'offerta tecnica sulla base dei parametri, dei criteri e dei sub-criteri, di seguito elencati.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile è pari a punti 100 così ripartiti:

1. Qualità della proposta progettuale max 20	punti
a. aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività/servizi richiesti dal presente avviso, in conformità alle Linee Guida SIPROIMI/SAI	6
b. complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari	4
c. conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale	4
d. modalità di gestione delle criticità e delle emergenze e strumenti utilizzati per valutare l'efficacia degli interventi messi in atto	6

2. Organizzazione delle attività progettuali: max 56 punti	punti
a. Modalità operative e organizzative previste nel progetto	6
b. Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto	5
c. concretezza dei risultati attesi	5
d. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SIPROIMI/SAI in tema di accoglienza materiale	5
e. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SIPROIMI/SAI in tema di mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori	5
f. rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SIPROIMI/SAI in tema di mediazione orientamento e accesso ai servizi del territorio	5
g. Rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli Obiettivi dello SIPROIMI/SAI in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo	5
h. Rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli Obiettivi dello SIPROIMI/SAI in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo	5
i. Rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli Obiettivi dello SIPROIMI/SAI in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale	5
l. Rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli Obiettivi dello SIPROIMI/SAI in tema di orientamento e accompagnamento legale	5
m. Rispondenza della proposta progettuale alle Linee Guida e agli obiettivi dello SIPROIMI/SAI in tema di tutela psico-socio-sanitaria	5

3. Strutture di accoglienza: max. 10 punti	Punti
a. appartamenti: individuazione di appartamenti collocati in zone rispondenti all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi, al fine di garantire una accoglienza diffusa sul territorio (le unità immobiliari devono obbligatoriamente essere indicate nel modello Allegato 5 Scheda strutture di accoglienza con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà).	10

4. Esperienza equipe multidisciplinare e modalità organizzative equipe: max. 14 punti	Punti
a. esperienza coordinatore assistente sociale	1
b. esperienza psicologo	1
c. esperienza educatore professionale	2 (1 punto per ogni educatore)
d. esperienza operatori socio-sanitari (OSS)	2 (1 punto per ogni operatore)
e. operatore legale	1
f. assistente sociale	1
g. gestore Banca Dati	1
h. mediatori culturali e linguistici	2 (1 punto per ogni mediatore)
i. modalità organizzative, coordinamento e gestione dell'equipe multidisciplinare, formazione e aggiornamento nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto	3

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione dei singoli elementi in esame determinando un coefficiente variabile tra 0 ed 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari ed il punteggio per ogni sub-criterio sarà quindi attribuito così come di seguito indicato:

Ottimo	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti	1
Molto buono	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti	0,90
Buono	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti	0,80
Discreto	Contenuti pertinenti descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti	0,70
Sufficiente	Contenuti modesti, con articolazione essenziale e/o quantitativamente modesti	0,60

Insufficiente o assente	Contenuti assenti o limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti	0,00
-------------------------	--	------

Per l'attribuzione dei punteggi la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente, nella valutazione di ogni sub-criterio, verrà attribuito il punteggio massimo attribuibile per lo stesso sub-criterio (es. 6, 5, 4, 10). Alle restanti ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$X = C / C_{max} * P_{max}$ (punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio in esame: 6, 5, 4, 10)

dove:

X = punteggio da attribuire alla ditta per lo specifico sub-criterio

C_{max} = miglior coefficiente riportato da una ditta

C = coefficiente riportato dalla ditta in esame

* = moltiplicazione

P_{max} (punteggio massimo attribuibile: 6,5,4,10 a seconda del sub-criterio che si sta valutando)

Verranno presi in considerazione, per l'attribuzione dei punteggi, solo i primi due numeri decimali attribuendo, al secondo decimale, un numero superiore qualora il terzo decimale sia maggiore di cinque ed un numero inferiore qualora il terzo decimale sia inferiore di cinque.

Per quanto riguarda il punto 4 "Esperienza equipe multidisciplinare e modalità organizzative equipe" esclusivamente per i sub criteri dal punto a) al punto h) verrà attribuito il punteggio in riferimento all'esperienza (valutata esclusivamente per la qualifica richiesta) di ogni singolo operatore; al lavoratore con più esperienza verrà attribuito il punteggio pari ad 1 mentre agli altri verrà attribuito il punteggio secondo il criterio proporzionale applicando la seguente formula:

$X = E / E_{max} * P_{max} (1)$

dove:

X = punteggio da attribuire alla ditta per la specifica esperienza del singolo operatore

E_{max} = maggiore esperienza riportata dal singolo operatore

E = esperienza del singolo operatore della ditta in esame

* = moltiplicazione

P_{max} (1)

Una volta conclusa la procedura di attribuzione dei punteggi la Commissione procederà a stilare una classifica delle offerte tecniche pervenute comunicando, in seduta pubblica, le risultanze.

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per tutti i parametri di valutazione (sub-criteri).

La graduatoria sarà determinata dall'ordine decrescente dei valori; in caso di parità di punteggio fra due o più concorrenti si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924). La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60,00/100,00 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La gara verrà aggiudicata anche in caso di partecipazione di una sola offerta ritenuta valida qualitativamente. Per l'attribuzione dei punteggi, in caso di ditta unica, non potendo riparametrare il punteggio, per ogni sub criterio sarà attribuito un punteggio determinato dal valore ottenuto dalla media dei coefficienti assegnati da ogni singolo commissario moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile. Es.: sub. Criterio punto 1.a: media coefficiente 0,6 moltiplicato 5 (punteggio

massimo) = 3 (punteggio attribuito per il criterio in esame).

Si precisa che il portale telematico sul quale si svolge la gara non evidenzia i suddetti passaggi in cui vengono applicate le formule sopra indicate; tali passaggi sono presenti nei verbali di gara.

ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 20 - APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione di gara procederà: nella prima seduta telematica pubblica, a verificare il corretto caricamento della cartella della "documentazione amministrativa" e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente la commissione di gara procederà a

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 16;
- c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 9 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

ART. 21 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La commissione giudicatrice, in seduta telematica pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte

tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La stazione appaltante procederà dunque a formulare la graduatoria secondo le modalità stabilite all'art. 18 del presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI DITTA AGGIUDICATARIA

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicatario è tenuto in generale agli adempimenti prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente disciplinare ed in particolare alla costituzione della garanzia definitiva intestata al Comune Di Santa Marinella avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto ed avente efficacia fino alla comunicazione liberatoria (ovvero alla restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Santa Marinella.

La sottoscrizione del contratto, in forma pubblica amministrativa e con modalità elettronica e firma digitale, è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore dell'appalto, resa nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- fidejussione bancaria o assicurativa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia può essere oggetto di variazione, nelle misure prescritte dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni legittimanti la riduzione dell'importo della garanzia definitiva.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, allegando fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, rilasciata da soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi, in alternativa i poteri e l'identità dei soggetti firmatari

potrà attestarsi direttamente sul documento di garanzia mediante autentica notarile. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker e funzionari muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa emittente il titolo di garanzia.

La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione garantirà l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia verrà svincolata nei tempi e nei modi previsti dal comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

2. In caso di mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini e modi sopraindicati, nonché di assenza di positivo riscontro dei requisiti, tramite i quali il miglior offerente ha conseguito l'ammissione alla gara, la Stazione Appaltante disporrà l'aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.

3. L'aggiudicatario è tenuto a:

- comprovare, su richiesta della Stazione Appaltante e tramite il sistema AVCPass, i requisiti tramite i quali ha ottenuto la qualificazione;
- ottemperare al disposto di informare il proprio personale impiegato nelle sedi presso le quali sono realizzate le prestazioni in merito alle prescrizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione.
- produrre le polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- presentare la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (nei casi previsti dalla predetta normativa), nonché riferita ai soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 al ricorrere delle circostanze ivi indicate.

La stipula del contratto è altresì subordinata agli adempimenti espressamente previsti dal successivo art. 20 del presente Disciplinare.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi prescritti dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al quale è previsto, a carico delle imprese aggiudicatarie, l'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, si comunica che dovranno essere rimborsati alla Stazione Appaltante, i costi di pubblicizzazione (GURI, due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due a maggiore diffusione locale) e gli altri costi previsti per la gara, entro il termine di giorni 60 dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e per quanto disciplinato dal D.L. 210/2015 convertito in Legge 21/2016.

Il valore complessivo stimato relativo agli obblighi sopra citati, ammonta indicativamente ad € 5.000,00.

Si comunica, a mente dell'art. 209, comma 2, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

ART. 23 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà

verificata dalla stazione appaltante sulla base della documentazione presentata dall'aggiudicatario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. La stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa deve avvenire nei termini indicati dalla Stazione appaltante nel rispetto della vigente disciplina.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il predetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione dei meriti all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta documentazione relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, alla regolarità del DURC nonché al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del d.Lgs. 50/2016.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Santa Marinella. Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di considerarlo decaduto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopra indicate, si procederà ad affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune di Santa Marinella dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento in primo luogo mediante escussione della garanzia provvisoria, riservandosi altresì la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di

liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4 ter, del d.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Civitavecchia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

Il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016:

- a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti di cui al comma 2 del sopracitato art. 53, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.50/2016 sono esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione:

- a.a) le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o coperti da diritti di privativa intellettuale;
- a.b) i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- a.c) le relazioni riservate del direttore di esecuzione o in sua assenza dal RUP sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

In relazione all'ipotesi di cui al precedente comma lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'affidatario si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione. A tal fine il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite gli strumenti previsti dall'art. 3 Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del citato art. 3 della legge 136/2010.

Il Comune verifica gli adempimenti agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La

dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto affidatario o da un suo procuratore per il quale, in quest'ultimo caso, dovrà allegarsi copia dell'atto comprovante il possesso del potere a rappresentare validamente l'impresa, e dovrà essere allegata, pena l'esclusione, copia di valido documento di identità del dichiarante.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.